



fondazione **alinari**  
per la fotografia

# Regolamento Prestiti dei Beni Mobili degli Archivi Alinari

## 1. Premesse

a. La FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia (d’ora in avanti anche solo “FAF”) è una fondazione di partecipazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato costituita in data 16.7.2020 in attuazione dell’art. 59 della L.R. Toscana 65/19 dalla Regione Toscana, per la conservazione, gestione e valorizzazione, promozione e comunicazione del patrimonio fotografico Alinari (d’ora in avanti anche solo “Archivi Alinari”) di proprietà della Regione Toscana e conferito in uso alla FAF Toscana per la parte digitale il 21 dicembre 2020 e per la parte fisica il 18 febbraio 2021.

b. La FAF opera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs. 42/2004) e dalla Legge Regionale 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, nel rispetto delle norme, degli indirizzi e degli standard definiti dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

c. Gli Archivi Alinari sono tra i maggiori giacimenti al mondo di documentazione fotografica, composti per la parte fisica da un totale complessivo di oltre 5.000.000 di beni, numerosi dei quali unici, databili dal 1841 ai nostri giorni. Il patrimonio è così composto:

1. beni fotografici
2. beni documentari
3. beni bibliografici
4. beni scientifici e tecnologici (apparecchiature fotografiche, attrezzature storiche da atelier, corredi e strumenti tecnici che testimoniano in vario modo l’uso e la pratica della fotografia).

Vi è anche un insieme di oggetti di vari materiali e formati che documentano l’uso dell’immagine fotografica come elemento decorativo nella produzione artigianale dalla metà dell’Ottocento agli inizi del Novecento.

d. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, a salvaguardia del bene nella sua complessità, interezza e unitarietà, ha dichiarato tale patrimonio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, con due atti successivi, il primo nel 2018, riguardante l’archivio, biblioteca e strumentazione (Decreto SAB Toscana n. 17 del 10/12/2018) e il secondo nel 2019 riguardante la Stamperia d’arte (Decreto n. 11 del 12/07/2019).

e. Il “Regolamento dei prestiti dei beni mobili degli Archivi Alinari” (d’ora in avanti anche solo “Regolamento”) è redatto nel rispetto del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; del Decreto Ministeriale n. 113 del 21.02. 2018 *Adozione dei livelli minimi uniformi*

di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale; della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21” e ss.mm.ii..

f. Il Regolamento segue le “Indicazioni per la definizione dei regolamenti per la disciplina della consultazione, movimentazione e prestito delle opere e dell’uso delle immagini a fini di studio, educazione e ricerca” allegato A4) dell’Aggiornamento del Piano Strategico di Sviluppo Culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell’articolo 112 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Art. 58 L.R. 65/2019), approvato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1231 del 15.09.2020

g. Il Regolamento è stato predisposto dal direttore acquisito il parere del Comitato scientifico in data 29 giugno 2021 ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 10, 17 e 19 dello Statuto della FAF.

## **2. Finalità e ambito di applicazione**

a. Il Regolamento disciplina le attività di prestito temporaneo e di scambio e collaborazione della FAF con altri musei, archivi e biblioteche o altre istituzioni scientifiche e culturali italiane ed estere, pubbliche e private, nella consapevolezza che l’organizzazione e la mobilità dei beni culturali contribuiscano alla trasmissione e diffusione della conoscenza presso i pubblici, all’educazione, oltre a essere una risorsa per il progresso dello studio e della ricerca. Il prestito temporaneo dei beni degli Archivi Alinari per manifestazioni, mostre o esposizioni di interesse culturale, scientifico e sociale sono per la FAF uno degli strumenti di valorizzazione e promozione del patrimonio, sempre che siano garantiti i criteri di salvaguardia dei beni dal punto di vista scientifico e deontologico, nel rispetto di tutti i valori identitari, sociali e storico culturali di cui il patrimonio è testimone, e ferme restando le condizioni che garantiscono la sicurezza, la conservazione e l’integrità dei beni.

b. Nel rispetto dei principi normativi e delle buone pratiche italiane e internazionali, lo sviluppo della cooperazione, anche a livello transnazionale, con altri musei e istituzioni scientifiche e culturali è uno degli obiettivi della FAF che intende favorire la conoscenza e la fruizione degli Archivi Alinari da parte delle comunità più ampie e diversificate, anche in contesti differenti dagli spazi espositivi istituzionali (*Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society*, adopted by the General Conference at its 38th Session, Paris, 17th November 2015, [www.unesco.org](http://www.unesco.org), UNESDOC Digital Library). Per questo, in generale, i prestiti sono concessi in forma gratuita, a titolo di collaborazione e scambio reciproco tra istituzioni.

c. La FAF è altresì consapevole del diritto della cittadinanza all’accessibilità al patrimonio e valuta le richieste di prestito temporaneo al fine di conciliarle con l’impoverimento che la movimentazione dei beni può cagionare, per la loro sottrazione, seppur temporanea, dalla consultazione e dall’esposizione presso le sedi della FAF.

d. Per motivi conservativi, logistici o per l’impossibilità di estrarre i beni dai contesti di provenienza, la FAF ha facoltà di stabilire a priori in maniera trasparente una lista di opere del tutto indisponibili al prestito anche solo temporaneamente. Possono infatti essere prestati i beni per i quali le attività di movimentazione e trasporto non comportino pericolo per la conservazione della loro integrità o pregiudizio per il contesto materiale e interpretativo nel quale i beni sono inseriti.

### 3. Procedura e modalità di richiesta

a. La procedura di prestito è attivata a seguito di lettera di richiesta dell'ente richiedente indirizzata alla Direzione della FAF tramite l'indirizzo mail [faf.toscana@alinari.it](mailto:faf.toscana@alinari.it), che deve essere avanzata con un congruo anticipo, per espletare tutte le procedure di autorizzazione al prestito e le eventuali pratiche di esportazione temporanea, nel caso di mostre organizzate fuori dal territorio nazionale. Il tempo fissato per l'inoltro delle richieste di prestito è di minimo tre mesi (sei mesi per le richieste dall'estero) prima dell'apertura delle manifestazioni espositive in cui dovrebbero essere esposte.

b. L'autorizzazione deve essere rilasciata, su parere favorevole della FAF, dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana per le mostre in Italia e dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura per mostre all'estero, ai sensi del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, D.Lgv. 42/2004, artt. 48 e 66,

c. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- indicazione chiara del bene o dei beni che si richiedono in prestito. Per i volumi e gli album si dovranno indicare anche il foglio o la pagina nei quali saranno aperti;
- progetto scientifico e organizzativo (date, durata e sedi dell'iniziativa) dell'iniziativa comprensivo dei nomi dei curatori;
- *facility report* della sede espositiva che attesti la sussistenza di condizioni espositive e di sicurezza (*safety and security*) adeguate agli standard internazionali. Gli enti espositivi non museali sono tenuti a documentare la presenza di uno staff tecnico specializzato;
- progetto di allestimento, ove già disponibile, con il dettaglio delle strutture espositive, in particolare delle vetrine (tipologia di vetri, sicurezza, tipologia di illuminazione interna);
- generalità e referenze della ditta specializzata incaricata dei procedimenti di movimentazione e trasporto dei beni: qualora la ditta non sia ancora stata individuata al momento della presentazione della richiesta, la definitiva autorizzazione al prestito sarà subordinata all'accettazione da parte della FAF della ditta incaricata;
- assicurazione;
- riproduzione di sicurezza tramite digitalizzazione del bene richiesto in prestito;
- nel caso di prestiti al di fuori dell'Italia, l'ente richiedente dovrà farsi carico delle pratiche di esportazione temporanea delle opere e dovrà sottoscrivere un impegno alla reimportazione delle opere al termine della mostra, compilando e inviando alla FAF il modulo relativo

### 4. Ammissibilità e valutazione del prestito

a. La decisione di concedere o non concedere il prestito spetta alla direzione di concerto con il conservatore della FAF, e nelle circostanze di cui al successivo punto 4.d., dopo aver acquisito per le vie brevi il parere del Comitato scientifico.

b. Prima di procedere all'autorizzazione del prestito è compito della direzione esaminare e verificare:

- lo stato conservativo e le condizioni del bene o dei beni richiesti in prestito, con particolare attenzione alle loro caratteristiche materiali e tecniche e alle loro dimensioni;
- la qualità del progetto scientifico ed espositivo, la sua validità e coerenza;
- il contesto ambientale e l'adeguatezza e le dotazioni della sede espositiva in materia di sicu-

- rezza e di controllo ambientale, in relazione alla tipologia dei materiali che costituiscono il bene;
- il progetto di allestimento;
  - la durata dell'evento. Si stabilisce che di norma debba essere di nove mesi inclusi i trasferimenti con sei mesi al massimo di esposizione e nel caso di beni fragili e sensibili diviene di tre mesi, salvo eccezioni che necessitano del parere del Comitato scientifico della FAF;
  - l'ampiezza dell'intervallo di tempo intercorso tra un prestito e l'altro, in particolare sono valutati la frequenza e i periodi in cui tali beni sono già stati prestati ed esposti sia in mostre temporanee che negli spazi museali della FAF. Nel caso di mostre itineranti va verificato che il tempo complessivo del prestito sia compatibile con le norme di conservazione dei beni oltre che con l'opportunità di rinunciare per tutto il periodo alla disponibilità delle opere nella propria sede. Per evitare ai beni frequenti stress per motivi espositivi, a seconda della fragilità dei beni, si stabilisce di evitare la ripetuta concessione degli stessi nell'arco di un periodo di tempo che va dai due ai cinque anni, salvo eccezioni che necessitano del parere del Comitato scientifico della FAF;
  - le ragioni della richiesta di prestito e il rapporto che si istituisce tra le varie opere che figurano nell'ambito della mostra o esposizione;
  - il complesso dei benefici materiali, immateriali, culturali, identitari, sociali che il prestito è in grado di apportare alla FAF, alla Toscana e all'Italia;
  - capacità del prestito di incrementare la conoscenza degli Archivi Alinari, compresi i materiali custoditi nei depositi e pertanto non fruibili da parte del pubblico non specialista;
  - adeguatezza del prestito rispetto agli obiettivi strategici della FAF;
  - capacità del prestito di accrescere la cooperazione nazionale e internazionale tra musei, archivi e biblioteche e altre Istituzioni culturali.

c. la Direzione deve valutare anche l'insussistenza di cause ostative, quali:

- non vi è ragionevole certezza che il bene sia restituito alla FAF alla fine del periodo di prestito;
- si profilano circostanze che potrebbero danneggiare la reputazione della FAF;
- le mostre o le attività per le quali è richiesto il prestito del bene risultano coinvolte in attività contrarie alle norme, con il coinvolgimento di beni di provenienza furtiva, esportati illegalmente o rimossi in violazione di convenzioni internazionali.

d. La Direzione trasmette via mail la richiesta, provvista della relativa documentazione, al Comitato scientifico per il parere nei seguenti casi:

- richieste prestiti internazionali;
- richieste prestiti per mostre itineranti;
- richieste prestiti per un periodo superiore ai 9 mesi;
- beni richiesti in prestito con una frequenza inferiore ai due anni;
- ogni qualvolta la Direzione ravvisi la necessità di un parere scientifico in merito al progetto.

Il parere è acquisito per le vie brevi tramite scambio di mail.

## 5. Contratto di prestito

Valutata l'ammissibilità della richiesta, il prestito viene attivato mediante sottoscrizione da parte dell'ente richiedente e della FAF del "Contratto di prestito" (d'ora in avanti anche solo "Contratto"). Il Contratto deve includere gli indirizzi istituzionali cui inviare la corrispondenza, oltre che il

nome e i dati del direttore della FAF e il responsabile dell'ente richiedente che hanno titolo per la sottoscrizione del Contratto stesso. Devono essere specificati i dati relativi alla mostra (in particolare date, luogo e sede espositiva). Nel Contratto, o in allegato (parte integrante dello stesso), deve essere indicato l'elenco delle opere in prestito con relativo valore assicurativo.

Il Contratto deve contenere le seguenti clausole:

#### **a. Assicurazione**

Le opere concesse in prestito devono essere assicurate da Compagnie di primaria importanza o, nei casi di mostre in Italia, se previsto dall'ente organizzatore, con la 'garanzia di Stato'. Le polizze devono comprendere la formula "da chiodo a chiodo, per ogni rischio, nessuno escluso, da chiunque e comunque causato" del tipo più estensivo in uso, secondo le vigenti norme internazionali. Devono in particolare includere le seguenti clausole:

- valore accettato e deprezzamento al 100 %;
- furto con destrezza, atti vandalici terroristici, atti di guerra non dichiarata, eventi socio-politici, variazioni termoclimatiche, vizio e difetto di imballaggio, guerre, colpa grave dell'assicurato, dolo e colpa grave, catastrofi naturali;
- rinuncia alla rivalsa verso i trasportatori, gli imballatori vettori e loro corrispondenti.

La polizza deve pervenire in originale almeno quattro giorni lavorativi prima della consegna dei beni, assieme al testo integrale delle clausole assicurative previste dal contratto.

Il valore assicurativo dei beni deve essere stabilito dalla FAF tenendo conto non solo dei più recenti valori di mercato delle opere, ma soprattutto della rarità e dell'importanza che l'opera riveste per il suo carattere storico e identitario nei confronti del contesto archivistico e museale e della comunità a cui appartiene. A questo si aggiungono le variabili di rischio alle quali il bene è esposto in occasione della sua movimentazione ed esposizione in un ambiente diverso da quello di conservazione abituale, nonché dal tipo di vettore utilizzato per il trasporto e dai rischi di sicurezza parametrati per ciascun paese estero e aggiornati dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Sono tenuti in considerazione, inoltre, i costi sostenuti anche per l'eventuale restauro, e per gli altri interventi effettuati per il montaggio, che ne abbiano aumentato il valore estetico.

Periodi di prestito piuttosto prolungati possono prevedere un aumento del valore assicurativo.

#### **b. Imballaggio e trasporto**

L'imballaggio e il trasporto delle opere devono essere affidati a ditte specializzate nel trasporto d'arte. La FAF può richiedere credenziali e profili tecnici delle ditte incaricate per una preventiva approvazione.

L'imballaggio, realizzato generalmente con casse in legno a vernice ignifuga, e con materiali appropriati e idonei alla conservazione dei beni oggetto di prestito, deve essere eseguito secondo le indicazioni della FAF.

Nel caso di stampe sciolte, le opere, generalmente, devono viaggiare con montaggio conservativo (ad eccezione di casi particolari, su richiesta del richiedente e della FAF). I montaggi conservativi, salvo accordi particolari, devono essere realizzati da personale tecnico incaricato dalla FAF e a spese del richiedente. Le opere non possono essere rimosse dai loro montaggi fino al rientro in sede e di norma i montaggi delle opere che siano realizzati con cornici, vetri, basi, teche, etc. non devono essere tolti o manomessi per nessuna ragione.

Prima dell'apertura delle casse in cui hanno viaggiato le opere, va previsto, a seconda delle situa-

zioni, un periodo di bilanciamento termico e igrometrico (di circa dodici ore).

I beni possono essere ritirati e devono essere riconsegnati nell'arco dei dieci giorni precedenti e susseguenti rispettivamente le date di apertura e chiusura della mostra.

Potranno essere richieste particolari condizioni per il trasporto in caso di oggetti particolarmente fragili.

### **c. *Condition Report* e interventi sui beni**

Ogni bene richiesto in prestito deve essere accompagnato dalla scheda conservativa o “*Condition Report*”, corredata di fotografia, stilata, prima della partenza delle opere dalla loro sede, a cura del conservatore della FAF.

Il *Condition Report* deve essere quindi analizzato e firmato:

- all'arrivo delle opere sul luogo dell'esposizione e alla chiusura dell'esposizione, da un rappresentante (preferibilmente un restauratore) dell'ente richiedente e, nel caso di un prestito con accompagnatore della FAF, dall'accompagnatore stesso insieme al rappresentante dell'ente richiedente. Se la mostra è itinerante, il *Condition Report* deve essere ripetuto in ogni sede, ad apertura e chiusura di ogni tappa della mostra. Copia del *Condition Report* deve essere lasciata anche nella sede espositiva a disposizione dell'ente richiedente;
- al rientro delle opere presso la loro sede, a cura del conservatore della FAF.

Nel caso una o più opere, nel corso dell'esposizione, fossero in pericolo, l'ente richiedente è autorizzato a intervenire immediatamente per un eventuale spostamento in sicurezza delle stesse, con l'obbligo di avvertire prontamente la Direzione della FAF.

Nel Contratto di prestito è sottoscritto che l'ente richiedente non può operare alcun tipo di intervento (di restauro o conservativo) sulle opere prestate, anche in caso di sinistri, se non concordato prima con la FAF e senza previa autorizzazione scritta della Direzione, previo nulla osta della Soprintendenza competente.

### **d. Condizioni di esposizione, sorveglianza e apparati didascalici**

La FAF indica nel Contratto (oltre che nel *Condition report*) le condizioni climatiche e di illuminazione, e le modalità di allestimento dei beni.

I beni devono essere esposti unicamente nei locali destinati alla mostra, che devono presentare di massima i seguenti parametri termoigrometrici e livelli massimi di illuminamento:

- temperatura non inferiore ai 17 °C e non superiore ai 25 °C;
- umidità relativa tra il 40 e il 50 %
- luminosità non superiore a 50 lux per opere molto sensibili (in particolare i procedimenti storici argentei e i procedimenti a colori), e a 150 lux per le opere più stabili (stampe B/N su carta baritata, procedimenti ai pigmenti, procedimenti fotomeccanici, stampe digitali agli inchiostri). Per i beni fotografici particolarmente sensibili e già in parte alterati, la FAF può richiedere l'utilizzo di sensori per la temporizzazione dell'accensione delle luci a led o a fibra ottica.

Nel caso di esposizione di album e volumi, se allestiti aperti, in linea di massima, devono essere esposti con un angolo di apertura compreso tra i 90° e i 100° e posizionati su appositi leggii.

Nel Contratto di prestito l'ente richiedente si impegna a mantenere stabili questi valori, a evitare sbalzi improvvisi, e ad attivare un sistema di monitoraggio per la rilevazione continua dei dati ambientali negli spazi destinati all'esposizione.

Durante le ore di apertura dell'esposizione l'ente richiedente garantisce una sorveglianza conti-

nua da parte di personale anche non armato, ed eventualmente anche da un sistema di telecamere per il controllo a circuito chiuso. Durante le ore di chiusura della mostra, in mancanza di sorveglianza armata, deve essere attivato nei locali espositivi un impianto d'allarme anti-intrusione e antifurto, collegato con le forze dell'ordine o istituto di vigilanza privato.

La FAF può richiedere, in casi particolari, che durante l'esposizione alcuni beni siano protetti da teche munite di sensori di segnalazione/allarme e che siano fissate alle pareti con sistemi di bloccaggio per la prevenzione dai furti.

Opere fotografiche contemporanee, eventualmente montate su supporti e in cornici privi di protezione in vetro o in plexiglass, devono comunque essere esposte in maniera da evitare manipolazioni incaute da parte dei visitatori.

I locali espositivi devono essere dotati di dispositivi antincendio.

Durante la giacenza, allestimento e disallestimento dei beni, ogni apertura dei locali contenenti le opere deve essere difesa da adeguati mezzi di protezione e chiusura.

Le opere richieste in prestito potranno essere fotografate dal pubblico, nel corso dell'esposizione, solo con dispositivi personali e non professionali (senza flash e cavalletti) e solo su autorizzazione scritta della FAF nel caso di pubblicazioni o altri usi di carattere commerciale.

La FAF indica nel Contratto come devono essere identificati i beni in mostra e la presenza obbligatoria della menzione Archivi Alinari, Firenze accompagnata da ulteriori specifiche relative agli archivi, fondi o collezioni a cui il bene appartiene o a specifici diritti su espressa indicazione della FAF..

#### **e. Courier**

Un *courier* incaricato dalla FAF è presente (salvo casi particolari e concordati) e sovrintende le operazioni di imballo e di disimballo, di allestimento e disallestimento presso la sede espositiva, con il compito di: controllo delle operazioni di apertura delle casse, disimballo delle opere, verifica dello stato di conservazione e delle schede conservative (*condition report*), supervisione delle operazioni di allestimento e collocazione in mostra. Il *courier* svolge gli stessi compiti anche a chiusura della mostra, durante le operazioni di smontaggio e imballaggio delle opere per il loro rientro in sede (o per il trasferimento ad altra sede espositiva).

Per l'accompagnatore l'ente richiedente deve provvedere alle spese di viaggio, soggiorno in albergo (non inferiore a tre stelle), diaria per pasti e trasporti extra.

Sarà cura della FAF stabilire nel Contratto, caso per caso, le modalità e le classi di viaggio (generalmente prima classe in treno; economy o business in aereo, anche in base alla lunghezza del viaggio), la tipologia e i giorni di pernottamento necessari all'espletamento di tutte le operazioni di disimballaggio, imballaggio, constatazione dello stato delle opere, allestimento in mostra o disallestimento e il compenso giornaliero per la diaria, da intendersi al netto di eventuali oneri fiscali.

I giorni di pernottamento nella sede espositiva saranno stabiliti anche in base alla lunghezza del viaggio.

Il soggiorno dell'accompagnatore può essere prolungato nel caso in cui le operazioni di disimballaggio, imballaggio e constatazione dello stato delle opere lo rendano necessario.

Ulteriori spese, inclusi costi per documenti come visti, certificazioni sanitarie o altre formalità, taxi per e da aeroporti, addebiti per cambi di biglietti di viaggio (per motivi di servizio o cause che non siano state provocate dal courier) sono a carico dell'ente richiedente.

Il *courier* dovrà inoltre essere coperto da polizza assicurativa per viaggi e assistenza sanitaria nei casi di viaggio in paesi extraeuropei a carico dell'ente richiedente.

#### **f. Riproduzioni fotografiche e altri prodotti derivati**

Una volta ottenuto il prestito, l'ente organizzatore deve far pervenire alla FAF tramite indirizzo mail [fototeca@alinari.it](mailto:fototeca@alinari.it) una richiesta specifica di riproduzione delle opere per la pubblicazione in catalogo, impegnandosi ad indicare in esso i dati, la proprietà e la concessione d'uso come stabilito dalla FAF. Nel catalogo dovranno essere indicati anche i titolari o detentori di eventuali diritti d'autore (copyright), se ancora in essere, e i crediti fotografici (relativi alle riproduzioni).

La FAF può concedere le riproduzioni delle fotografie e l'autorizzazione alla loro pubblicazione nel catalogo della mostra, o su altri materiali promozionali e di comunicazione, a titolo gratuito.

L'ente richiedente deve impegnarsi a non utilizzare le immagini per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto di prestito e a non riprodurre le opere per scopi commerciali e a consegnare tre copie del catalogo dell'esposizione.

Tutte le edizioni e la commercializzazione di prodotti derivati che riproducono opere prestate dalla FAF, il suo logo e la sua immagine, destinati alla vendita pubblica, dovranno essere autorizzati preliminarmente dalla FAF stessa.

#### **g. Rimborsi spese e *loan fee***

Gli Archivi Alinari appartengono al patrimonio pubblico e in generale la FAF concede i prestiti in forma gratuita nell'ambito di un rapporto di reciprocità con altre istituzioni culturali, ma si riserva la facoltà di applicare al prestito di beni un corrispettivo di rimborso spese o un canone di concessione (*loan fee*).

##### **a. Rimborsi**

A eccezione di attività espositive realizzate in collaborazione, che prevedano accordi di coproduzione, o altre forme di cooperazione tra l'ente richiedente e la fondazione, nessuna spesa per il prestito di opere deve gravare sulla FAF.

Oltre alle spese ordinarie per il prestito delle opere (come montaggio conservativo, trasporto e assicurazione, spese per dispositivi e allestimento, spese di viaggio per courier, etc.), possono configurarsi spese straordinarie: per attività amministrative; logistiche e di movimentazione; per interventi straordinari di conservatori e restauratori della FAF, in particolare nel caso di opere che richiedano interventi specifici di restauro per una più corretta e sicura esposizione; per effettuare riproduzioni di sicurezza tramite digitalizzazione, etc.. L'ente richiedente deve impegnarsi a sostenere anche queste spese, che saranno preventivamente comunicate dalla FAF e calcolate sulla base delle attività e degli interventi.

Sono a carico dell'ente richiedente (o dell'editore incaricato) anche i compensi, ai rispettivi titolari o detentori, per eventuali diritti d'autore ancora in essere, per la riproduzione delle opere nel catalogo o in altre pubblicazioni che accompagnino la mostra.

##### **b. *Loan fee***

La FAF può ricorrere alla pratica del noleggio o *loan fee*, sempre nel rispetto di principi e criteri di correttezza e di trasparenza, stabilendo eventuali *loan fee* da applicare in casi particolari, valutati anche sulla base della reciprocità che può stabilirsi con altri enti e istituzioni culturali, in particolare privati e/o stranieri.

L'entità del canone di noleggio viene stabilito dalla FAF sulla base dei seguenti criteri:

- valore dei beni;



- ruolo esercitato dai beni rispetto agli obiettivi strategici della FAF;
- natura e finalità dell'ente richiedente, con particolare riguardo alle caratteristiche culturali e/o commerciali dell'iniziativa;
- livello di cooperazione tra l'ente richiedente e la FAF, anche se non normato da specifici protocolli d'intesa e di cooperazione scientifico-culturale;
- durata del noleggio;
- paese di esposizione.

L'eventuale applicazione del *loan fee* non può essere mai a compensazione del rischio, nei casi in cui si consideri pericolosa l'esposizione dei beni.

Tanto i corrispettivi di rimborso spese, come i canoni di noleggio, devono essere versati alla FAF prima della movimentazione delle opere; il mancato pagamento dà luogo alla revoca del prestito.

#### **h. Disdette, annullamenti delle richieste, rescissioni e risarcimenti**

Il Contratto di prestito deve indicare le modalità e i tempi entro i quali l'ente richiedente può rinunciare al prestito delle opere. L'annullamento del prestito deve essere comunicato in forma scritta.

Il Contratto di prestito prevede tutte le clausole di rescissione, incluse le penalità di carattere economico nel caso la FAF abbia già sostenuto dei costi per la predisposizione delle opere al prestito.

Come norma generale, salvo eccezioni motivate, in caso di rinuncia al prestito da parte dell'ente richiedente comunicata con meno di un mese di anticipo per i prestiti sul territorio nazionale e con meno di tre mesi di anticipo per l'estero, calcolati sulla base della data di inaugurazione, l'ente richiedente è tenuto a corrispondere alla FAF a risarcimento delle spese già sostenute da FAF un'indennità di cancellazione pari a 150 euro per ciascuno dei beni richiesti in prestito. A tale indennità si aggiungono eventuali altre spese straordinarie già sostenute, in particolare relative a eventuali restauri e movimentazioni dei beni.

Il carattere di appartenenza al patrimonio pubblico delle opere in prestito, infatti, impone all'ente richiedente il rispetto scrupoloso delle condizioni previste nel Contratto di prestito; in caso di non rispetto delle condizioni, la FAF ha pieno diritto di rescindere dal contratto, malgrado il parere contrario del richiedente, con riserva della scadenza di un termine (ad esempio, una settimana) che segue la spedizione di un'intimazione rimasta senza risposta, e senza avvio di procedimento.

Questo lasso di tempo può essere anche ridotto nel caso in cui si tratti di una questione relativa alla buona conservazione e alla sicurezza delle opere. In questo caso la FAF può riservarsi il diritto a pretendere l'immediata restituzione delle opere in prestito, quale che sia la loro locazione, precisando che la restituzione immediata sarà a carico dell'ente richiedente.

Il Contratto dovrà far infine riferimento alla giurisdizione italiana cui è sottoposto e il foro competente in caso di contestazioni e conflitti.

## **5.8. Pubblicità**

Il presente regolamento è reso accessibile e pubblicato in lingua italiana e inglese nel sito web della FAF [www.alinari.it](http://www.alinari.it)